

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

CON ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 CPA

Per

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ALLEGRIITI	SARA	LLGSRA82P42A515M
Amoruso	Filomena	MRSFMN83L61I158Q
ANGELINI	Noemi Maria	NGLNMR80B41F870D
ANGELOZZI	ALESSIA	NGLLSS74T69L103V
ANGELOZZI	ILARIA	NGLLRI83C71L103F
ARAGONA	ALICE	RGNLCA79A50A345D
ATTILI	ANTONELLA	TTLNNL62H64L103S
Baiocchi	Giancarlo	BCCGRC57H23G482F
BARBIERI	LUANA	BRBLNU73C43L103S
BARCAROLI	ANTONIETTA	BRCNNT81B52EO58D
BARNABEI	MARIANGELA	BRNMNG82E42Z614I
BARONE	CLARA	BRMCLR81H47A488Y
BATTAGLIA	CRISTINA	BTTCTST71L56F257K
BATTAGLIA	Lorenza	BTTLNZ78C62F205X
Benigni	Mirandolina	BNGMND78M41H769F
Bevilacqua	Marinella	BVLMNL66M65C632V
Bogi	Sara	BGOSRA78H43G482U
Buccella	Emora	BCCMRE76A52G482P
BUTTAZZO	MARIA PATRIZIA	BTTMPT64E57Z133V
Cafarelli	Federica	CFRFRC83T56G878K
CAMPOMINOSI	SARA	CMPSRA69D54EO58Q
CANFORA	ILARIA	CNFLRI82B43H769L
CAPITANIO	TIZIANA	CPTTZN75M49L103Q
CAPRIONI	TANIA	CPRTNA76B64E058E
CAPRIOTTI	CARLA	CPRCRL66S51L103B
CARAFA	ROBERTA	CRFRRT82P57E435W

CARDARELLI	CARLO MARIA	CRDCLM80A31L103K
CARGINI	GRAZIA MARIA	CRGGZM55H66F690I
CARINELLI	ADELE	CRNDLA60M45L103N
Cascini	Fiorella	CSCFLL79M50C632T
CASTALDO	FRANCESCA	CSTFNC80T56L103F
Castricone	Katia	CSTKTA74M57G878R
Chiavaroli	Sonia	CHVSNO68M64Z133J
Cialini	Ester	CLNSTR81H48A669F
CIANCI	LAURA	CNCLRA73P46L103Y
CIARROCCHI	AURORA	CRRRRA83B58L103P
CIARRONE	LILIANA	CRRLLN72T41D076R
CICHELLA	ELEONORA	CCHLLR65M56G482C
CIFA'	MONIA	CFIMNO69T63L103O
CIMINI	PATRIZIA	CMNPRZ69C64L103R
CIPOLLONE	MARTINA	CPLMTN78L41L103K
COCCAGNA	VALENTINA	CCCNT76B46G438V
COCCIA	SERAFINO	CCCSFN76R22E289C
COCCIA	PAOLA	CCCPLA77C41Z133V
COLLELUORI	MARIA	CLLMRA70L56I741G
COLONNA	GIUSEPPINA	CLNGPP74H42L103V
COMEGNA	Antonia	CMGNTN66P44A080P
CORNELI	EMANUELA	CRNMNL79L52A488F
CORUZZI	MARIAGRAZIA	CRZMGR75A42L103J
Cotugno	Fausta	CTGFST73T45C514V
D'Addazio	Valentina	DDDVNT77C57G438J
D'Amato	Alessandra	DMTSLN81R41G482Z
D'AMELIO	Laura	DMLLRA67B58H923V
D'AMICO	GENNI FRANCESCA	DMCGNF82R70E435R
D'ANGELO	SIMONA	DNGSMN75B67E058C
D'ANTONIO	OLGA	DNTLGO71P63E058H
De Cesare	Vincenza	DCSVCN69L66G482H
DE CINQUE	GIANNA	DCNGNN69B56E243C
DE IURE	Manuela	DREMNL77P64G141Y
DE LUCA	MARIANNA	DLCMNN76M59L103X
DE MARE	MARIA	DMRMRA74A41I804F
DE MATTEIS	MIRELLA	DMMLL69B61L103E
DEL CONTE	ELISA	DLCLSE69L65F205Q
DELLA PENNA	Marianna	DLLMNN72H43C632J
DI ANDREA	SILVIA	DNDSLV78D69Z133I
Di Cerchio	Anna Concetta	DCRNCN83M62C632U
DI CLAUDIO	SUAN FRANCESCA	DCLSFR81S70G482Z
DI DOMENICA	RITA	DDMRTI66S64C298U
DI DOMENICO	ANNA	DDMNNAL48L103C
DI DOMENICO	LUCIA	DDMLCU78H50L103A
DI DOMENICO	PAOLA	DDMPLA80E68L103O
DI DOMENICO	ANTONIETTA	DDMNNT81H65L103Y

DI DONATO	ANGELA	DDNNGL84A70L103P
DI EUSANIO	ANNALISA	DSNNLS83R60L103F
DI FURIA	LUCIANA	DFRLCN70D55A488X
DI FURIA	CARLA	DFRCRL76P70488H
DI GIACINTO	MIRELLA	DGCMLL70T54E343I
Di Giamberardino	Alessandra	DGMLSN67H57G555J
DI GIAMMARINO	FILOMENA	DGMFMN63E57L103E
Di Giampaolo	Assunta	DGMSNT68P48G555S
Di Giosaffatte	Valentina	DGSVNT72B54G482Q
Di Girolamo	Morena	DGRMRN76L59G438O
DI GIULIO	ANNA FRANCA	DGLNFR70B57C114H
DI LENA	Mariangela	DLNMNG80E65E372Q
DI MARCO	ANNA	DMRNNA83M42L103X
DI MARCO	ADA	DMRDAA72D55Z112C
DI MARCO	BERARDINA	DMRBRD63E52F785P
DI NARDO	Lina	DNRLNI61B60I148R
Di Nicola	Maristella	DNCMST70S42G482E
DI PIETRO	LUISA	DPTSLU79C47L103T
Di Renzo	Roberta	DRNRRT80E47C632G
DI SALVATORE	GIORGIA	DSLGRG78M51E058W
DI SANTE	PAOLA	DSNPLA67D46E058L
DI SANTO	Ida	DSNDIA56A62D796M
DI SAVERIO	LUCIA	DSVLCU83P69L103L
DI SAVERIO	SARA	DSVSRA83M71L103W
DI SIMONE	DELIA	DSMDLE72L59L103R
Di Tecco	Marta	DTCMRT79C68C632U
DIODATI	TATIANA	DDTTTN83S58G141I
Farina	Fabiana	FRNFBA79D60E243L
Fattorini	Claudia	FTTCLD79P65I608P
FERRANTE	FRANCESCA	FRRFNC76P50F870Z
Finardi	Marta	FMRMRT73B41G482V
FLACCO	CHIARA	FLCCHR74R45LK103Z
FLAMINI	DANIELA	FLMDNL80B62E372Z
Francavilla	Tiziana	FRNTZN44C48L284C
Franceschilli	Eleonora	FRNLNR83C55G878
FRANCESCHINI	DORA	FRNDRO71R63L103C
FRANCHI	ELISABETTA	FRNLBT80R60L103C
FUGGETTA	SABATA	FGGSBT74M55B619K
Gagliardi	Giada Marianna	GGLGMR79L69G878S
GASBARRO	ROBERTA	GSBRRT66T44C096W
Giansante	Valentina	GNSVNT79D66G482A
GIOVANNELLI	LUCIANA	GVNLCN65R60E435T
GIZZI	SABRINA	GZZSRN69P61H294J
GREGORI	TERESA	GRGTRS75R43L103V
GROTTA	GIULIA	GRTGLI68E43L103V
GROTTA	AMELIA	GRTMLA68E43L103T

GUERRA	CRISTINA	GRRCST82D57E885L
IACONI	KETI	CNIKTE71L59E058M
INTELLINI	LINDA	NTLLND75E54Z133B
IOVANNONE	SILVIA	VNNSLV83M32A488Q
IPPOLITO	ALESSANDRA	PPLLSN76P45E058A
LAURATO	PATRIZIA	LRTPRZ65B59B946O
LEONE	ADELAIDE	LNEDLD64D50G482S
LEONINO	ANGELA CHIARA	LNNNLC82A69E243V
LIBBI	CONCETTINA	LBBCCT64A50F942O
MACINATI	BARBARA	MCMBBR71H58L103F
MACRILLANTI	GIORGIA	MCRGRG82R47E058X
MALATESTA	STEFANIA	MLTSFN78D46A488S
Mancini	Valentina	MNCVNT81D46G482O
Marinucci	Pierpaolo	MRNPPL82C08I804J
MARRANCONE	MONIA	MRRMNO73T60L103S
MARTINELLI	MARZIA	MRTMRZ76P60E243R
MARZIALE	ROSA	MRZRSO81L56L103H
MARZIANI	KATIA	MRZKTA78B52E058Q
MATTIUCCI	ORIETTA	MTTRTT73B60F585L
MOCCI	MICHELA	MCCMHL82P58L388C
MONTANI	MARIA LUISA	MNTMLS70T58L103W
Natale	Barbara	NTLBBR79L49G482O
NERI	CLAUDIA	NRECLD83R70E058S
PANTONI	FRANCESCA	PNTFNC82P47H769X
PELLICCIA	Francesca	PLLFNC80H58L253D
PERFETTI	Angelica	PRFNLC82A46E372M
Pescara	Silvia Lucia	PSCSVL67T53Z347K
PETROCCHI	Simona	PTRSMN79T53L746W
PETROCCHI	Francesca	PTRFNC83P46L746S
PIERANGELI	ANNALISA	PRNNLS74C47L103K
PIGLIACELLI	FEDERICA	PGLFRC81C61L103S
PRESANTE	ANTONELLA	PRSNNL63L59L103M
PRETA	Anna Rita	PRTNRT70H58L253E
PULZONE	CAROLINA	PLZCLN69B44A488Z
QUARANTA	GIULIANA	QRNGHN75B51H103H
REGGIMENTI	DANIA	RGGDNA83P48L103O
REGINELLI	FRANCESCA	RGNFNC79P59H769L
Ridolfi	Cinzia	RDLCNZ63E66A445G
RIPANI	SABRINA	RPNSRN83P66E058B
RIZZA	FEDERICA	RZZFRC82r41C034P
ROCCI	DOMENICA	RCCDNC67B56L103W
ROMANI	ALESSANDRA	RMNLSN80C51L103T
RUGGIERI	LARA	RGGLRA70A58L103E
SABATINI	NATALINA	SBTNLN57L45H501O
SABENE	Viviana	SBNVVN77H61H501O
SALINI	LUCIA	SLNLCU71D42L103B

SALMINI	STEFANIA	SLMSFN82T60E058A
Salvatorelli	Simona	SLVSMN70C50G482I
Salvatorelli	Maria	SLVMRA65M47G482K
SANTILLI	Manuela	STNMNL74P59Z112H
Sarra	Gabriella	SRRGRL68M64L186W
SAVINI	MICHELA	SVNMHL83C62A488L
Scopino	Maria Cristina	SCPMCR77B57Z404K
Scorrano	Luciana	SCRLCN67C62G555W
Scorrano	Annarita	SCRNRT70S44G555L
SESTO	Monica	SSTMNC83P58C632W
SFRATTONI	IRENE	SFRRNI81N70L103E
SGATTONI	BEATRICE	SGTBRC80E68E435V
SPINA	SIMONETA	SPNSNT75A58F870B
Squartecchia	Cristina	SQRCST79M57G438Q
STREVER	Michelina	STRMHL67M60E372T
Tagliaferri	Federica	TGLFRC83A58G878H
TASCIONE	Mary	TSCMR78H46E372J
TENAGLIA	Monica	TNGMNC77C71A783O
TESTA	MARIANNA	TSTMNN80M65I838O
Tieri	Franca	TRIFNC78M47G482N
TINARI	GABRIELE	TNRGRL56H02C632W
TOFU	ASSUNTA ASJA	TFOSNT67S48G482Q
TORNESE	MARTA	TRNMRT73M64A485R
TRABUCCO	IGEA	TRBGIE66D46L103V
TROILO	ANGELA	TRLNGL82D64E435Q
Trongone	Vincenza Maria	TRNVCN75D62A064Q
VALERII	ROBERTA	VLRRRT67L54L103B
Vallitto	Carlo	VLLCRL65D28G482S
VANNI	ANNA	VNNNNA79C65E058Z
ZEGHEYE	ESTER	ZGHSTR79D59G482A

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512), avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R - mail: carabbarocco@katamail.com), avv. Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria n. 2, cap 00192 come da mandati in calce in atti, propongono ricorso

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

per l'annullamento
- previa concessione del provvedimento cautelare monocratico
ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e ss.

A. del DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

B. del medesimo decreto ministeriale n. 495 del 2016 nella parte in cui richiama sia il decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 03 giugno 2015 anch'esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto in violazione ed elusione del giudicato;

nonché ove occorrer possa

C. del DM 235 del 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017;

D. del **DM n. 325 del 3.06.2015** adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora, per brevità, **GAE**) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede l'inclusione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;

nonché

E. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota;

e qualora fosse necessario

F. del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dagli interessati

previa declaratoria in via cautelare

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali per le quali abbiano fatto specifica richiesta

con condanna

al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalle suddette GAE

FATTO

1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ed hanno inoltrato la richiesta di inserimento in GAE per le classi concorso e le provincie di seguito indicate:

COGNOME	NOME	PROVINCIA SCELTA PER LA GAE	POSTO INSEGNAMENTO (infanzia AAAA; primaria EEEE o entrambe)
ALLEGRIITI	SARA	TERAMO	AAAA - EEEE
Amoruso	Filomena	Bologna	AAAA/EEEE
ANGELINI	Noemi Maria	CHIETI	AAAA/EEEE
ANGELOZZI	ALESSIA	TERAMO	AAAA -EEEE
ANGELOZZI	ILARIA	BOLOGNA	AAAA - EEEE
ARAGONA	ALICE	SIENA	AAAA/EEEE
ATTILI	ANTONELLA	TERAMO	AAAA - EEEE
Baiocchi	Giancarlo	Chieti	AAAA/EEEE
BARBIERI	LUANA	TERAMO	AAAA
BARCAROLI	ANTONIETTA	TERAMO	AAAA - EEEE
BARNABEI	MARIANGELA	TERAMO	AAAA - EEEE
BARONE	CLARA	TERAMO	AAAA - EEEE

BATTAGLIA	CRISTINA	TERAMO	AAAA - EEEE
BATTAGLIA	Lorenza	CHIETI	AAAA/EEEE
Benigni	Mirandolina	Pescara	AAAA/EEEE
Bevilacqua	Marinella	Chieti	AAAA/EEEE
Bogi	Sara	Pescara	AAAA/EEEE
Buccella	Emora	Pescara	AAAA
BUTTAZZO	MARIA PATRIZIA	TERAMO	AAAA
Cafarelli	Federica	Pescara	AAAA/EEEE
CAMPOMINOSI	SARA	TERAMO	AAAA
CANFORA	ILARIA	TERAMO	AAAA - EEEE
CAPITANIO	TIZIANA	TERAMO	AAAA - EEEE
CAPRIONI	TANIA	TERAMO	AAAA - EEEE
CAPRIOTTI	CARLA	TERAMO	AAAA - EEEE
CARAFA	ROBERTA	SIENA	AAAA/EEEE
CARDARELLI	CARLO MARIA	SIENA	AAAA - EEEE
CARGINI	GRAZIA MARIA	TERAMO	EEEE
CARINELLI	ADELE	TERAMO	AAAA - EEEE
Cascini	Fiorella	Pescara	AAAA
CASTALDO	FRANCESCA	TERAMO	AAAA - EEEE
Castricone	Katia	Pescara	AAAA/EEEE
Chiavaroli	Sonia	Pescara	AAAA/EEEE
Cialini	Ester	Milano	EEEE
CIANCI	LAURA	TERAMO	AAAA - EEEE
CIARROCCHI	AURORA	TERAMO	AAAA - EEEE
CIARRONE	LILIANA	TERAMO	AAAA - EEEE
CICHELLA	ELEONORA	TERAMO	AAAA - EEEE
CIFA'	MONIA	TERAMO	AAAA - EEEE
CIMINI	PATRIZIA	TERAMO	AAAA - EEEE
CIPOLLONE	MARTINA	TERAMO	AAAA - EEEE
COCCAGNA	VALENTINA	TERAMO	AAAA - EEEE
COCCIA	SERAFINO	TERAMO	AAAA - EEEE
COCCIA	PAOLA	SIENA	AAAA/EEEE
COLLELUORI	MARIA	PESCARA	AAAA - EEEE
COLONNA	GIUSEPPINA	TERAMO	AAAA - EEEE
COMEGNA	Antonia	CHIETI	AAAA/EEEE
CORNELI	EMANUELA	TERAMO	AAAA - EEEE
CORUZZI	MARIAGRAZIA	TERAMO	AAAA - EEEE
Cotugno	Fausta	Pescara	AAAA/EEEE
D'Addazio	Valentina	Pescara	AAAA/EEEE
D'Amato	Alessandra	Pescara	AAAA/EEEE
D'AMELIO	Laura	CHIETI	AAAA/EEEE
D'AMICO	GENNI FRANCESCA	CHIETI	AAAA/EEEE
D'ANGELO	SIMONA	TERAMO	AAAA - EEEE
D'ANTONIO	OLGA	TERAMO	AAAA - EEEE
De Cesare	Vincenza	Chieti	AAAA
DE CINQUE	GIANNA	SIENA	AAAA/EEEE

DE IURE	Manuela	CHIETI	AAAA/EEEE
DE LUCA	MARIANNA	TERAMO	AAAA - EEEE
DE MARE	MARIA	TERAMO	AAAA - EEEE
DE MATTEIS	MIRELLA	TERAMO	AAAA
DEL CONTE	ELISA	TERAMO	AAAA
DELLA PENNA	Marianna	CHIETI	AAAA/EEEE
DI ANDREA	SILVIA	TERAMO	AAAA - EEEE
Di Cerchio	Anna Concetta	Pescara	AAAA/EEEE
DI CLAUDIO	SUAN FRANCESCA	TERAMO	AAAA
DI DOMENICA	RITA	SIENA	AAAA/EEEE
DI DOMENICO	ANNA	TERAMO	AAAA
DI DOMENICO	LUCIA	TERAMO	AAAA
DI DOMENICO	PAOLA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI DOMENICO	ANTONIETTA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI DONATO	ANGELA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI EUSANIO	ANNALISA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI FURIA	LUCIANA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI FURIA	CARLA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI GIACINTO	MIRELLA	TERAMO	AAAA - EEEE
Di Giamberardino	Alessandra	Pescara	AAAA
DI GIAMMARINO	FILOMENA	TERAMO	AAAA - EEEE
Di Giampaolo	Assunta	Pescara	AAAA
Di Giosaffatte	Valentina	Pescara	AAAA/EEEE
Di Girolamo	Morena	Pescara	AAAA/EEEE
DI GIULIO	ANNA FRANCA	CHIETI	AAAA/EEEE
DI LENA	Mariangela	CHIETI	AAAA/EEEE
DI MARCO	ANNA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI MARCO	ADA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI MARCO	BERARDINA	SIENA	AAAA/EEEE
DI NARDO	Lina	CHIETI	AAAA/EEEE
Di Nicola	Maristella	Pescara	EEEE
DI PIETRO	LUISA	TERAMO	AAAA - EEEE
Di Renzo	Roberta	Pescara	AAAA/EEEE
DI SALVATORE	GIORGIA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI SANTE	PAOLA	TERAMO	AAAA
DI SANTO	Ida	CHIETI	AAAA/EEEE
DI SAVERIO	LUCIA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI SAVERIO	SARA	TERAMO	AAAA - EEEE
DI SIMONE	DELIA	TERAMO	AAAA - EEEE
Di Tecco	Marta	Pescara	AAAA
DIODATI	TATIANA	CHIETI	AAAA/EEEE
Farina	Fabiana	Chieti	AAAA
Fattorini	Claudia	Padova	EEEE
FERRANTE	FRANCESCA	TERAMO	AAAA - EEEE
Finardi	Marta	Pescara	AAAA/EEEE
FLACCO	CHIARA	MILANO	AAAA

FLAMINI	DANIELA	CHIETI	AAAA/EEEE
Francavilla	Tiziana	Chieti	AAAA/EEEE
Franceschilli	Eleonora	Pescara	AAAA
FRANCESCHINI	DORA	TERAMO	AAAA
FRANCHI	ELISABETTA	TERAMO	AAAA - EEEE
FUGGETTA	SABATA	TERAMO	AAAA - EEEE
Gagliardi	Giada Marianna	Pescara	AAAA/EEEE
GASBARRO	ROBERTA	TERAMO	AAAA - EEEE
Giansante	Valentina	Pescara	AAAA
GIOVANNELLI	LUCIANA	SIENA	AAAA/EEEE
GIZZI	SABRINA	TERAMO	AAAA - EEEE
GREGORI	TERESA	TERAMO	AAAA - EEEE
GROTTA	GIULIA	TERAMO	AAAA
GROTTA	AMELIA	TERAMO	AAAA
GUERRA	CRISTINA	CHIETI	AAAA/EEEE
IACONI	KETI	TERAMO	AAAA - EEEE
INTELLINI	LINDA	TERAMO	AAAA - EEEE
IOVANNONE	SILVIA	TERAMO	AAAA - EEEE
IPPOLITO	ALESSANDRA	TERAMO	AAAA - EEEE
LAURATO	PATRIZIA	TERAMO	AAAA - EEEE
LEONE	ADELAIDE	TERAMO	AAAA
LEONINO	ANGELA CHIARA	SIENA	AAAA/EEEE
LIBBI	CONCETTINA	TERAMO	AAAA - EEEE
MACINATI	BARBARA	TERAMO	AAAA
MACRILLANTI	GIORGIA	TERAMO	AAAA - EEEE
MALATESTA	STEFANIA	TERAMO	AAAA - EEEE
Mancini	Valentina	Pescara	EEEE
Marinucci	Pierpaolo	Pescara	AAAA/EEEE
MARRANCONE	MONIA	TERAMO	AAAA - EEEE
MARTINELLI	MARZIA	SIENA	AAAA/EEEE
MARZIALE	ROSA	RIMINI	AAAA - EEEE
MARZIANI	KATIA	TERAMO	AAAA - EEEE
MATTIUCCI	ORIETTA	TERAMO	AAAA - EEEE
MOCCI	MICHELA	TERAMO	AAAA - EEEE
MONTANI	MARIA LUISA	TERAMO	AAAA - EEEE
Natale	Barbara	Pescara	AAAA
NERI	CLAUDIA	TERAMO	AAAA - EEEE
PANTONI	FRANCESCA	TERAMO	AAAA - EEEE
PELLICCIA	Francesca	CHIETI	AAAA/EEEE
PERFETTI	Angelica	TORINO	AAAA/EEEE
Pescara	Silvia Lucia	Pescara	AAAA/EEEE
PETROCCHI	Simona	CHIETI	AAAA/EEEE
PETROCCHI	Francesca	CHIETI	AAAA/EEEE
PIERANGELI	ANNALISA	TERAMO	AAAA - EEEE
PIGLIACELLI	FEDERICA	TERAMO	AAAA - EEEE
PRESANTE	ANTONELLA	TERAMO	AAAA - EEEE

PRETA	Anna Rita	CHIETI	AAAA/EEEE
PULZONE	CAROLINA	TERAMO	AAAA
QUARANTA	GIULIANA	TERAMO	AAAA - EEEE
REGGIMENTI	DANIA	TERAMO	AAAA - EEEE
REGINELLI	FRANCESCA	TERAMO	AAAA - EEEE
Ridolfi	Cinzia	Pescara	AAAA
RIPANI	SABRINA	TERAMO	AAAA - EEEE
RIZZA	FEDERICA	ROMA	AAAA - EEEE
ROCCI	DOMENICA	TERAMO	AAAA
ROMANI	ALESSANDRA	ASCOLI P.	AAAA
RUGGIERI	LARA	TERAMO	AAAA - EEEE
SABATINI	NATALINA	CHIETI	EEEE
SABENE	Viviana	CHIETI	AAAA/EEEE
SALINI	LUCIA	TERAMO	AAAA - EEEE
SALMINI	STEFANIA	TERAMO	AAAA - EEEE
Salvatorelli	Simona	Pescara	AAAA/EEEE
Salvatorelli	Maria	Pescara	AAAA/EEEE
SANTILLI	Manuela	CHIETI	AAAA/EEEE
Sarra	Gabriella	Pescara	AAAA
SAVINI	MICHELA	TERAMO	AAAA - EEEE
Scopino	Maria Cristina	Pescara	AAAA/EEEE
Scorrano	Luciana	Pescara	AAAA/EEEE
Scorrano	Annarita	Pescara	AAAA
SESTO	Monica	CHIETI	AAAA/EEEE
SFRATTONI	IRENE	TERAMO	AAAA - EEEE
SGATTONI	BEATRICE	SIENA	AAAA/EEEE
SPINA	SIMONETA	TERAMO	AAAA - EEEE
Squartecchia	Cristina	Pescara	AAAA/EEEE
STREVER	Michelina	CHIETI	AAAA/EEEE
Tagliaferri	Federica	Pescara	AAAA/EEEE
TASCIONE	Mary	CHIETI	AAAA/EEEE
TENAGLIA	Monica	CHIETI	AAAA/EEEE
TESTA	MARIANNA	TERAMO	AAAA - EEEE
Tieri	Franca	Pescara	AAAA/EEEE
TINARI	GABRIELE	CHIETI	AAAA/EEEE
TOFU	ASSUNTA ASJA	TERAMO	AAAA
TORNESE	MARTA	SIENA	AAAA/EEEE
TRABUCCO	IGEA	TERAMO	AAAA - EEEE
TROILO	ANGELA	SIENA	AAAA/EEEE
Trongone	Vincenza Maria	Pescara	AAAA/EEEE
VALERII	ROBERTA	TERAMO	AAAA
Vallitto	Carlo	Pescara	EEEE
VANNI	ANNA	TERAMO	AAAA - EEEE
ZEGHEYE	ESTER	TERAMO	AAAA - EEEE

2) In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore

abilitante, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia o primaria.

3) I ricorrenti, però, solo con decreto **n. 353 del 22 maggio 2014 e con D.m. n. 308 del 15 maggio 2014**, hanno conseguito il riconoscimento del valore abilitante del proprio titolo ma, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (da ora MIUR) piuttosto che prevedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha riconosciuto loro soltanto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

4) Per diversi anni il Miur ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto l'inserimento dei diplomati magistrali che avessero conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002 all'interno delle GAE. Tra i tanti, il D.M. 235/2014 previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 è stato assunto in assenza di tale previsione. Tuttavia, detto DM è stato annullato, in parte de qua dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato. I giudici di Palazzo Spada, infatti, con la decisione precitata, hanno annullato il DM n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come gli attuali ricorrenti), l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

5) Anche con il successivo DM n. 325 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il Miur, ha continuato ad assumere una condotta inadempiente anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi i quali hanno confermato, ancora una volta, l'illegittimità del comportamento del Miur e del suddetto decreto.

6) Da ultimo anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione qui esaminata, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, ha confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

7) Nonostante quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, con DM 495 del 22 giugno 2016, il Miur ha disposto la riapertura delle GAE 2014/2017, al fine di consentire alcune operazioni, quali lo scioglimento di riserve, l'inserimento di titoli di preferenza ex lege previsti, senza però prevedere l'inclusione di coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso di un titolo abilitante, quale il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

8) Tale condotta risulta illogica sotto diversi profili: Il Miur non ha tenuto conto che, il provvedimento qui impugnato assume il medesimo contenuto del Decreto ministeriale n. 325 del 2015, il quale come sopra detto, è stato più volte censurato per la illegittima esclusione dei diplomati magistrali e sul quale si è ormai formata una giurisprudenza consolidata anche del Consiglio di Stato che, con diverse pronunce sia di merito sia in sede cautelare, ha riconosciuto il legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

9) Inoltre, anche Codesto Ecc.mo Giudicante, in diverse ordinanze è intervenuto accogliendo le richieste di sospensione cautelare del DM n. 325/2015 evidenziando che: *“ con riferimento alla domanda di annullamento DM n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'art. 5 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al d.m. MIUR n. 235/2014 e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”*. Di recente il TAR Lazio con sentenza n. 14303 del 08.10.2015 è intervenuto nel merito della vicenda: *“ [...] considerato pertanto che il DM: n. 235/2014 di cui al DM impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte de qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione”*.

10) Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) è anch'esso intervenuto positivamente sulla questione affermando i

seguenti principi: “ *Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato. [...]. Né diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l’efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della tabella allegata, come previsto dall’art. 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificato dalla legge n. 296/2006, prevede tra l’altro al punto A) denominato “titoli abilitanti di accesso alla graduatoria” il titolo abilitante comunque posseduto che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui parte attingere per l’assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti”.*

11) In conclusione, secondo il Consiglio di Stato “ *all’atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie”.*

12) Tale principio, come già sopra indicato, è stato definitivamente confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1 del 2016, con la quale ha ritenuto: “ *non opportuno discostarsi dall’orientamento già espresso dalla sezione sesta nelle sentenze citte dall’ordinanza di remissione (cfr. fra tutte, sentenza n. 1973/2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma*

magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE".

13) I ricorrenti, quindi, a seguito della suddetta ordinanza nonché della riapertura dei termini di aggiornamento delle gae disposta con il dm n. 495 del 2016, hanno tutti proposto formale richiesta di inserimento nelle rispettive GAE nei termini di cui all'impugnato DM, sostenendo la validità del proprio titolo.

14) I ricorrenti, pertanto, censurano l'illegittimità del DM 495/2016 in parte de qua sotto i profili che saranno meglio evidenziati nei motivi di censura ed anche il silenzio che si è formato sulle legittime richieste di inserimento nelle GAE. Tra l'altro, il decreto ministeriale qui impugnato, rappresenta l'ultimo provvedimento amministrativo che consentirebbe di sanare tale illegittimo operare in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto nel Piano sulla Buona Scuola, la finalità manifestata dal legislatore è quella di procedere alla cancellazione delle graduatorie ad esaurimento.

15) Infatti, i ricorrenti, rilevano, come neppure con le modifiche in atto al sistema di reclutamento del personale docente, sia stato previsto un adeguamento della loro situazione che si presenta peculiare, proprio perché non si comprende per quale motivo il titolo in questione, regolarmente conseguito ed ormai ritenuto titolo abilitante, non possa consentire l'inserimento in GAE, stante peraltro la dichiarata illegittimità dell'atto amministrativo ostativo. Né può essere condivisa la posizione ministeriale avversaria secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato del 15.05.2015 che ha annullato il DM 235/14 in parte de qua non avrebbe efficacia erga omnes.

16) Ancora oggi le graduatorie ad esaurimento sono in continua fase di aggiornamento e, pertanto, non vi sarebbe alcun impedimento all'inserimento dei ricorrenti.

17) I ricorrenti, inoltre, sono direttamente danneggiati dall'applicazione dell'impugnato decreto perché, non essendo essi collocati in tempo utile nelle graduatorie ad esaurimento, a differenza di altri colleghi che hanno ottenuto provvedimento favorevole da parte del Consiglio di Stato, viene loro preclusa la facoltà di accedere al ruolo tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e ciò, a maggior ragione, in previsione dell'imminente inizio della scuola e

del conferimento degli incarichi che si avviano nel mese di agosto.

18) Quindi, il comportamento, tenuto dall'Amministrazione è illegittimo sotto diversi profili nonchè in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE che trova diretta applicazione anche nel nostro ordinamento nazionale e, rispetto alla quale, la Commissione europea in occasione di un parere espresso nel mese di gennaio 2014, ha chiaramente confermato come il diploma magistrale rappresenti una qualifica completa dell'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che i soggetti possessori di tale titolo di studio sono abilitati ad insegnare in tutta Europa.

19) Anche per questo motivo, si assume l'illegittimità dei provvedimenti in oggetto per ciò che riguarda i docenti delle scuole dell'infanzia e primarie in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che, secondo quanto sarà dedotto *amplius* nel ricorso è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*.

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE ABILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED ALL'ISTITUTO MAGISTRALE.

Al fine di comprendere la natura del diploma magistrale posseduto dai ricorrenti, occorre procedere ad una breve ricostruzione della normativa che consentirà di dimostrare come l'interesse degli stessi ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento fosse sorto fin dal conseguimento del titolo e che, soltanto una errata applicazione delle norme abbia indotto l'Amministrazione a negare loro detto inserimento impedendo di fatto l'accesso ai canali di conferimento di incarico anche annuali e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il diploma magistrale è un titolo di studio che per molti anni ha rappresentato lo strumento giuridico attraverso il quale intere generazioni si sono inserite nell'insegnamento della scuola elementare e della scuola materna.

Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola dell'infanzia o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola primaria dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Occorre pertanto richiamare anzitutto l'art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, istitutivo del diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria); quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs n. 297/1994 che dispone: “ [...] il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [...] dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]”.

Infatti, proprio il Testo Unico del D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 che ha raccolto tutta la normativa scolastica, nella sezione dedicata agli esami conclusivi dei vari cicli di studio si legge all'art. 194, comma 1 “ Esami finali nella scuola magistrale (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 352): *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”*; ciò lascia intendere chiaramente che l'abilitazione all'insegnamento si conseguiva con il diploma magistrale.

Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 334 del Testo Unico dove a proposito del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nella scuola materna stabilisce che: “ *Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le*

scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali”.

Non va altresì omissis il riferimento all’art. 197 del Testo Unico nel quale si legge espressamente che: “ 1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e **nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un’unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali**”.

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425”. L’art. 15, comma 7 del DPR 232/1998, nel regolare l’applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l’attuale valore legale abilitante** dei corsi di studio dell’Istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare” , perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato “ Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l’art. 194, comma 1, e l’art. 197, comma 1, nei quali è **attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale**”.

Quindi il titolo in questione risulta di per sè già abilitante e tale abilitazione non è subordinata al superamento di altre prove e/o concorsi. A titolo di esempio, il Decreto interministeriale del 10.03.1997 all’art. 2, comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine di corsi avviati nell’anno

1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2001, conservano in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari di cattedra: *“ I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.*

Alla luce di quanto sopra risulta chiaro come il diploma magistrale viene definito dalla stessa legge come titolo abilitante.

In particolare, le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra: i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, **e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento, come gli odierni ricorrenti, ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non abbia valore abilitante all'insegnamento.

Il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è altresì confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434), ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota Prot.n. Miur AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d dell'USR del Veneto.

Anche la Circolare del Miur del 18 marzo 2003, in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra richiamate, ha ribadito espressamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno

scolastico 2001/2002: “ Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare (n. 4.1, co. 2)”.

Questa disposizione ha avuto il pregio di chiarire una discussione interpretativa che negli anni si era sviluppata sull’argomento nonostante come si è potuto constatare una linea legislativa tutto sommato molto chiara.

Da ultimo il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell’8 novembre 2013, con l’abolizione del comma 4-bis dell’articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l’insegnamento anche nella scuola paritaria.

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sono chiari!

Codesto Ecc.mo TAR Lazio già nella sentenza n. 1299/2014 ha rilevato che: “1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all’art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1: “... ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di

scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: " I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.

Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti d'insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, d'istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede :*"Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto più volte rilevando che: *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per*

l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

I principi sopra richiamati erano stati altresì confermati anche dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato intervenuta in merito ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Secondo la Sezione Consultiva invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del RD. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013)".

Quindi risulta evidente che la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel riconoscere il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2000/2001 ad essere inseriti in GAE.

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria, chiamata ad esprimere un principio di diritto, ha definitivamente confermato le statuizioni già espresse nelle sentenze di merito (vedi ordinanza n. 1 del 2016).

I ricorrenti sono tutti diplomati presso o la scuola magistrale o presso istituti magistrali e quindi non si comprende per quale motivo in forza di titoli abilitanti non debbano essere inclusi nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e/o nella scuola primaria.

..ooOoo..

2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 DELLA

LEGGE 296/2006 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.

L'art. 1 della legge 124/99 ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente prevedendo la soppressione del concorso per soliti titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente modificabili a mezzo di nuovi inserimenti. La norma citata, infatti, ha sostituito l'art. 399 del DL.vo 297/94: "Art. 399. (Accesso ai ruoli) L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

La ***terza fascia delle graduatorie permanenti***, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate è sempre

stata destinata all'inserimento di coloro che avessero conseguito l'abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Tale impianto normativo è stato modificato con l'entrata in vigore della disposizione normativa contenuta nella lettera c) **dell'art. 1 dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006**, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo J del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica.”*

L'art. 1, comma 605, della I. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di *“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei *“docenti già in possesso di abilitazione”*.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *“a esaurimento”* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei *già*

abilitati per i quali sia stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo tale trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Vale la pena sin da subito rilevare, quindi, che i ricorrenti, però, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE le quali, secondo anche quanto previsto dal Maxiemendamento in corso di approvazione (art. 1 comma 94) varranno per tutto l'a.s. 2015/16 al termine del quale saranno soppresse.

L'Amministrazione, quindi, sulla base delle predette disposizioni di legge avrebbe dovuto inserire nel DM impugnato anche un'espressa previsione di inclusione di coloro che come i ricorrenti sono in possesso del diploma magistrale, tenuto peraltro conto che il DM 235/14, nella parte in cui prevedeva detto inserimento è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con la sentenza precitata.

..ooOoo..

L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo l'interesse legittimo ed il diritto all'inserimento in GAE anche ai ricorrenti: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Questa norma prevede palesemente la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Peraltro, con Legge 24 febbraio 2012, n. 14. all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: *"2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.*

Tra i vari visto e considerato del D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge *"Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate".*

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio

nazionale, riconoscono e tutelano l'inserimento in GAE, nonostante la trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento.

Orbene, gli attuali ricorrenti hanno presentato apposita istanza di inserimento in GAE senza però avere alcun riscontro. Alla luce di quanto sopra, anche i diplomati magistrali (attuali ricorrenti) hanno diritto all'inserimento e hanno l'interesse legittimo all'annullamento del decreto impugnato che non dispone e regola questa possibilità offrendo direttive contraddittorie col sistema normativo e costringendoli alla difesa legale.

..ooOoo..

3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, occorre rilevare come alle stesse non si possa riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui *“il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con rimando alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non*

solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. I Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento di par condicio e favor participationis".*

A ciò va aggiunto che la sfera di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento, proprio codesto TAR ha riconosciuto che debba essere differentemente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria) ovvero a quella ordinatoria (prescrittiva), in quanto nel primo caso, la pronuncia non può che fare stato *"erga omnes"*, mentre nel secondo essa fa stato unicamente fra le parti (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-05-2015, n. 7391 ed ancora Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-06-2015, n. 2888).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato debba giovare anche agli odierni ricorrenti, con conseguente illegittimità della nota del Miur del 20.05.2015 volta a respingere le richieste degli stessi invocando la limitazione degli effetti del giudicato, nonché del silenzio formatosi a seguito delle inviate diffide.

..ooOoo..

4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione scolastica abbia causato ai ricorrenti tutti, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno.

Se, infatti, l'Amministrazione avesse tenuto conto anche di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nei precedenti già citati, i ricorrenti avrebbero potuto essere inclusi in GAE già da diversi anni e, quindi, molti di essi avrebbero potuto stipulare addirittura un contratto a tempo determinato.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzione in ruolo anche avuto riguardo alle prossime modifiche legislative.

La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti. Tale piano di assunzioni straordinario ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

I ricorrenti, quindi, non essendo presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che ai ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso *-ex plurimis -*: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che i ricorrenti siano stati ingiustamente estromessi da ogni procedura di inserimento nelle GAE, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera;

- sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: l'indebita esclusione dalla procedura) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere ad incarichi annuali di lavoro estremamente ritardata immissione in servizio).

Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e le decisioni assunte anche dal Consiglio di Stato abbia continuato a negare l'interesse legittimo dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nelle GAE.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive degli Ambiti territoriali delle province per le quali hanno presentato domanda di inserimento, classi

di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità - all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, esclusi per anni e anni dalla maggiore possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio, e le proprie aspettative economiche e professionali attraverso le chiamate dalle graduatorie provinciali, poi ad esaurimento.

Danno, pertanto, consistente nella impossibilità per i ricorrenti di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di Istituto sin dall'anno di conseguimento del diploma fino ad oggi, avendo erroneamente il Ministero considerato finora non abilitati per anni e anni i titolari di diploma magistrale ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto e non avendo dato la chance del concorso pubblico per anni.

Con riferimento alla quantificazione, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nelle graduatorie di II fascia, e per il gravissimo ritardo nella indizione di concorsi pubblici per un periodo di 10 anni e per l'impossibilità di partecipare all'ulteriore canale di reclutamento di cui alle Gae, se non con modalità aggravate, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità

reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, Il, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia , 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19-05-2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

..ooOoo..

5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.

La Commissione Europea nel rispondere ad un parere richiesto da un docente in merito al valore abilitante del diploma magistrale conseguito in Italia, con atto pubblicato il 31.01.2014, ha evidenziato e confermato il suo valore abilitante per insegnare in tutta Europa.

Infatti, dopo aver analizzato la legislazione italiana, la Commissione ha affermato che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento " fully qualified to teach in Italy".

Dello stesso tenore la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato, già sopra richiamata, che ha riconosciuto l'interesse ed il diritto dei diplomati entro il 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Lo Stato Italiano, però, nonostante la pronuncia della Commissione Europea (che ha espressamente richiamato la Direttiva comunitaria 2005/36/CE) e la decisione del Consiglio di Stato, ha considerato il diploma in questione abilitante soltanto ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per le supplenze brevi e saltuarie.

Tale modus operandi è stato conservato anche nel recente decreto ministeriale qui impugnato mediante il quale si provvede ad un aggiornamento soltanto di alcune posizioni delle graduatorie ad

esaurimento con irragionevole e costante omissione delle posizioni che riguardano gli attuali ricorrenti i quali, per le ragioni già ampiamente esposte, avrebbero dovuto trovarsi da diversi anni all'interno delle GAE.

In base all'art. 11 della Costituzione, con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione(Corte Cost.348/2007).

Con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui nelle materia di competenza dell'Unione, vale a dire nelle materie oggetto di regolamentazione da parte del diritto europeo e, comunque, rientrante, in una materia che involge la regolamentazione europea, la norma eurounitaria prevale, in caso di conflitto con la norma statale, su quest'ultima (Corte Giust. 15.2.1962, Corte di Giustizia 15.7.1964, causa 6/64 Costa Enel).

Nella sentenza Corte di Giustizia 9.3.1978 causa c 106/1977,Simmenthal è stato precisato che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti dalla legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria.

La capacità della giurisprudenza comunitaria di interagire e incidere sul diritto nazionale in termini di rafforzamento dei poteri del Giudice interno per la maggior tutela dei diritti sociali ed economici ha subito una progressiva accelerazione ed un sicuro rafforzamento a seguito dell'entrata in vigore dal 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, ora Trattato dell'Unione europea TUE.

In questo solco la Corte di Giustizia nella causa Fuß del 25 novembre 2010 al punto 41: ha precisato “ *Secondo la giurisprudenza della Corte, ne consegue che qualora non possano procedere ad un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo*

attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.

Sulla prevalenza del diritto comunitario si è espressa anche la Corte di Cassazione (SS.UU.27619/2006) affermando che: *“la corretta applicazione del diritto comunitario deve avvenire anche d’ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità, in forza del principio di effettività del diritto comunitario e del suo rango sovraordinato a quello nazionale, espressamente ribadito dal nuovo testo dell’art.117, comma 1, Cost., il quale pone al legislatore nazionale un espresso vincolo di diritto comunitario”.*

Il giudice nazionale, che con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha reso, a tutti gli effetti, giudici del diritto eurounitario, deve, dunque, verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio (Cass. 6231/2010, 8135/2004 13225/2004, 17564/2002,) anche alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia, (Corte Cost. 170/1984), che ai sensi dell’art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell’Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative .

Le considerazioni svolte aprono, dunque, spazio per il doveroso vaglio ad opera di questo giudice nazionale della conformità delle disposizioni di legge interna che regolano l’inserimento dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l’anno 2001/2001 alla direttiva 2005/£&/CE rispetto alla quale la Commissione Europea si è già pronunciata evidenziando il valore abilitante del diploma magistrale che consente ai diplomati in questione di poter insegnare in tutta Europa.

La nostra Corte Suprema nella sentenza SSUU 355/2010 hanno statuito che: *“Secondo il consolidato orientamento” della stessa Corte di Giustizia, inoltre, “l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l’obbligo, loro imposto dall’art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” per cui (Cass., un.: 17 novembre 2008 n. 27310, dalla quale gli excerpta, nonche’ 18 dicembre 2006 n. 26948) “il giudice statale”, “nell’applicare il diritto nazionale” (“a prescindere dal fatto che si tratti di*

norme precedenti o successive alla direttiva”), “deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest’ultima, così conformandosi all’art. 249, comma 3, del Trattato (v., tra le altre, sent. 13 novembre 1990, C-106/89, *Marleasing SA*; sent. 25 febbraio 1999, causa C-131/97, *Carbonari*; sent. 5 ottobre 2004, n. da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer*; sent. 7 settembre 2006, n. da C-187/05 a C-190/05, *Areios Pagos*)”: “nella evoluzione della giurisprudenza comunitaria”, infatti, “il principio della interpretazione conforme del diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le norme interne introdotte per recepire le direttive comunitarie in funzione di una tutela effettiva delle situazioni giuridiche di rilevanza comunitaria quale strumento per pervenire anche nell’ambito dei rapporti interprivati alla applicazione immediata del diritto comunitario in caso di contrasto con il diritto interno, così superando i limiti del divieto di applicazione delle direttive comunitarie immediatamente vincolanti non trasposte nei rapporti orizzontali - non appare evocato soltanto in relazione all’esegesi di dette norme interne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in considerazione tutto il diritto interno ed a valutare, attraverso l’utilizzazione dei metodi interpretativi dallo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso possa essere applicato in modo da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva”.

La direttiva 2005/36/CE, ha effetti diretti anche sui diplomati magistrali, che, per quanto sopra osservato, hanno interesse e diritto ad essere inseriti nelle GAE.

Ulteriore conseguenza delle considerazioni svolte consiste nell’obbligo per questo giudice nazionale, qualora sia impossibile pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme ai requisiti della direttiva 2005/36/CE, di non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all’ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., causa C-462/99, *Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation*).

DOMANDA EX ART. 56 COMMA 1 E SS. DL.VO 104 DEL 2010

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell’art. 56, comma 1 del Dl.vo 104/2010 un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che le

GAE per effetto del provvedimento impugnato saranno a breve modificate con l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, senza che sia data la possibilità ai ricorrenti di essere ricompresi. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per i ricorrenti. Sulla base delle GAE, le assunzioni saranno anche basate sulla posizione in GAE, pertanto se ai ricorrenti non sarà concesso l'inserimento in GAE sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

Non si può prescindere, altresì che i mesi di agosto e settembre rappresentano la fase massima delle attività di reclutamento da parte degli Uffici Scolastici, motivo per cui la esclusione dei ricorrenti non consentirà l'accesso a tali incarichi.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di inserimento con riserva nelle GAE e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* è evidente. I motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del *fumus*.

Al riguardo merita evidenziare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stata chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione inerente i diplomati magistrali. In tale occasione, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, è stato confermato l'interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano l'ammissione con riserva nelle GAE degli odierni ricorrenti con la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.

P. Q. M.

Si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa sospensione e concessione dei

provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire l'inserimento anche con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Inoltre si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Si chiede altresì la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente nella misura indicata al punto 4 dei motivi del ricorso.

In via subordinata, di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento in questione, fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it e
francescoamerico@ordineavvocatiroma.org.
Firenze-Roma, 20 luglio 2016

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Avv. Francesco Americo

Avv. Rocco Carabba

Si rappresenta che le deleghe dei ricorrenti di seguito indicati sono allegare all'originale del ricorso depositato presso il TAR Lazio e sono formulate secondo il seguente modello.

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto (nome) e (cognome) del ricorrente nato a _____
(prov.) _____ residente in _____ (prov.) _____
Via _____ n. _____ C.F. _____

Delego

Gli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e avv. Rocco Carabba, sia congiuntamente che disgiuntamente, a rappresentarmi ed a difendermi nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per oggetto l'impugnazione del DM 495 del 22.06.2016, la declaratoria del diritto del ricorrente all'inclusione nella GAE, nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiaro i suddetto procuratori miei antistatari.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell'avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria n 2, cap 00192.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall'art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.

Luogo _____ data _____

Firma

E' autentica

Avv. _____

Nominativi dei ricorrenti

COGNOME	NOME
ALLEGRIITI	SARA
Amoruso	Filomena
ANGELINI	Noemi Maria
ANGELOZZI	ALESSIA
ANGELOZZI	ILARIA
ARAGONA	ALICE
ATTILI	ANTONELLA
Baiocchi	Giancarlo
BARBIERI	LUANA
BARCAROLI	ANTONIETTA
BARNABEI	MARIANGELA
BARONE	CLARA
BATTAGLIA	CRISTINA
BATTAGLIA	Lorenza
Benigni	Mirandolina
Bevilacqua	Marinella
Bogi	Sara
Buccella	Emora
BUTTAZZO	MARIA PATRIZIA
Cafarelli	Federica
CAMPOMINOSI	SARA
CANFORA	ILARIA
CAPITANIO	TIZIANA
CAPRIONI	TANIA
CAPRIOTTI	CARLA
CARAFÀ	ROBERTA
CARDARELLI	CARLO MARIA
CARGINI	GRAZIA MARIA
CARINELLI	ADELE
Cascini	Fiorella
CASTALDO	FRANCESCA
Castricone	Katia
Chiavaroli	Sonia
Cialini	Ester
CIANCI	LAURA
CIARROCCHI	AURORA
CIARRONE	LILIANA
CICHELLA	ELEONORA
CIFA'	MONIA
CIMINI	PATRIZIA

CIPOLLONE	MARTINA
COCCAGNA	VALENTINA
COCCIA	SERAFINO
COCCIA	PAOLA
COLLELUORI	MARIA
COLONNA	GIUSEPPINA
COMEGNA	Antonia
CORNELI	EMANUELA
CORUZZI	MARIAGRAZIA
Cotugno	Fausta
D'Addazio	Valentina
D'Amato	Alessandra
D'AMELIO	Laura
D'AMICO	GENNI FRANCESCA
D'ANGELO	SIMONA
D'ANTONIO	OLGA
De Cesare	Vincenza
DE CINQUE	GIANNA
DE IURE	Manuela
DE LUCA	MARIANNA
DE MARE	MARIA
DE MATTEIS	MIRELLA
DEL CONTE	ELISA
DELLA PENNA	Marianna
DI ANDREA	SILVIA
Di Cerchio	Anna Concetta
DI CLAUDIO	SUAN FRANCESCA
DI DOMENICA	RITA
DI DOMENICO	ANNA
DI DOMENICO	LUCIA
DI DOMENICO	PAOLA
DI DOMENICO	ANTONIETTA
DI DONATO	ANGELA
DI EUSANIO	ANNALISA
DI FURIA	LUCIANA
DI FURIA	CARLA
DI GIACINTO	MIRELLA
Di Giamberardino	Alessandra
DI GIAMMARINO	FILOMENA
Di Giampaolo	Assunta
Di Giosaffatte	Valentina
Di Girolamo	Morena
DI GIULIO	ANNA FRANCA
DI LENA	Mariangela
DI MARCO	ANNA
DI MARCO	ADA

DI MARCO	BERARDINA
DI NARDO	Lina
Di Nicola	Maristella
DI PIETRO	LUISA
Di Renzo	Roberta
DI SALVATORE	GIORGIA
DI SANTE	PAOLA
DI SANTO	Ida
DI SAVERIO	LUCIA
DI SAVERIO	SARA
DI SIMONE	DELIA
Di Tecco	Marta
DIODATI	TATIANA
Farina	Fabiana
Fattorini	Claudia
FERRANTE	FRANCESCA
Finardi	Marta
FLACCO	CHIARA
FLAMINI	DANIELA
Francavilla	Tiziana
Franceschilli	Eleonora
FRANCESCHINI	DORA
FRANCHI	ELISABETTA
FUGGETTA	SABATA
Gagliardi	Giada Marianna
GASBARRO	ROBERTA
Giansante	Valentina
GIOVANNELLI	LUCIANA
GIZZI	SABRINA
GREGORI	TERESA
GROTTA	GIULIA
GROTTA	AMELIA
GUERRA	CRISTINA
IACONI	KETI
INTELLINI	LINDA
IOVANNONE	SILVIA
IPPOLITO	ALESSANDRA
LAURATO	PATRIZIA
LEONE	ADELAIDE
LEONINO	ANGELA CHIARA
LIBBI	CONCETTINA
MACINATI	BARBARA
MACRILLANTI	GIORGIA
MALATESTA	STEFANIA
Mancini	Valentina
Marinucci	Pierpaolo

MARRANCONE	MONIA
MARTINELLI	MARZIA
MARZIALE	ROSA
MARZIANI	KATIA
MATTIUCCI	ORietta
MOCCI	MICHELA
MONTANI	MARIA LUISA
Natale	Barbara
NERI	CLAUDIA
PANTONI	FRANCESCA
PELLICCIA	Francesca
PERFETTI	Angelica
Pescara	Silvia Lucia
PETROCCHI	Simona
PETROCCHI	Francesca
PIERANGELI	ANNALISA
PIGLIACELLI	FEDERICA
PRESANTE	ANTONELLA
PRETA	Anna Rita
PULZONE	CAROLINA
QUARANTA	GIULIANA
REGGIMENTI	DANIA
REGINELLI	FRANCESCA
Ridolfi	Cinzia
RIPANI	SABRINA
RIZZA	FEDERICA
ROCCI	DOMENICA
ROMANI	ALESSANDRA
RUGGIERI	LARA
SABATINI	NATALINA
SABENE	Viviana
SALINI	LUCIA
SALMINI	STEFANIA
Salvatorelli	Simona
Salvatorelli	Maria
SANTILLI	Manuela
Sarra	Gabriella
SAVINI	MICHELA
Scopino	Maria Cristina
Scorrano	Luciana
Scorrano	Annarita
SESTO	Monica
SFRATTONI	IRENE
SGATTONI	BEATRICE
SPINA	SIMONETA
Squartecchia	Cristina

STREVER	Michelina
Tagliaferri	Federica
TASCIONE	Mary
TENAGLIA	Monica
TESTA	MARIANNA
Tieri	Franca
TINARI	GABRIELE
TOFU	ASSUNTA ASJA
TORNESE	MARTA
TRABUCCO	IGEA
TROILO	ANGELA
Trongone	Vincenza Maria
VALERII	ROBERTA
Vallitto	Carlo
VANNI	ANNA
ZEGHEYE	ESTER

Avv. Francesco Americo

Si richiede che le spese di notifica del presente atto siano poste a carico dell'erario in ragione della natura della controversia (ricorso al tar in materia di procedura concorsuali per l'assunzione alle dipendenze della PA o avverso graduatorie stilate dalla PA)
Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16.06.2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

SI NOTIFICHI A:

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000)
- 2) Erminia di Remigio Via Casadio Gaddoni 2 - 40026 San Prospero (BO)
- 3) Anna Stella Via Del Pratello 26 - 40122 Bologna (BO)
- 4) Aurora Onofrio Via Ca' Romano 2 - 23854 Olginate (LC)
- 5) Mara Marino Strada Tressa 14 - 53100 Siena (SI)
- 6) Anna Maria Giostra Contrada Madonna Della Pace 127 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)
- 7) Germana Mollica Corso Di Porta Ticinese 83 - 20123 Milano (MI)
- 8) Alfonsa Cordaro Via Lago Di Alleghe 32 - 36100 Vicenza (VI)
- 9) Marianna Princiotta Via Randaccio Giovanni 10 - 10147 Torino (TO)
- 10) Ippolito Maria Teresa, via Mogadiscio n. 7, cap 00199 Roma

11) Patrizia Fioravanti Via Vezio Catone 7 - 63100 Ascoli Piceno
(AP)